

## Allegato 1

### Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi (di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15 del decreto MASAF n. 93348/2024).

Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi per operazioni non connesse alle superfici e gli animali.

A. Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni o gruppi di impegni e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione. In caso di reiterazione dell'inosservanza, è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità, entità e durata (articolo 15).

B. Per "gruppo di impegni" si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei. Il presente provvedimento riferisce ciascun impegno o gruppo di impegni alla tipologia di azione/intervento, a seconda della pertinenza e fissa, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

C. Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'organismo pagatore:

- ove nel corso del controllo sia riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata;
- una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno;
- i valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad un determinato intervento e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Indici		
	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori  $(3+1+3) = 7$  e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

<b>Punteggio</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 = x < 5,00$	5%
$x \Rightarrow 5,00$	10%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale dell'intervento a cui si riferisce l'impegno violato. Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione.

Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad un dato intervento o una data azione/tipologia di intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento, all'azione/tipologia di intervento.